

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE

Art. 5 Decr. Lgs. 109/2012

Chi presenta la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro irregolare?	<ol style="list-style-type: none">1) I datori di lavoro italiani2) I datori di lavoro cittadini U.E.3) I datori di lavoro cittadini stranieri in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
Quale datore di lavoro?	Il datore di lavoro che: <ul style="list-style-type: none">- Occupa irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi dalla data dell'8 agosto 2012- E continua ad occupare irregolarmente alla data di presentazione della domanda LAVORATORI STRANIERI
Quali lavoratori stranieri?	LAVORATORI STRANIERI presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto dal 31 dicembre 2011.
Dove e quando il datore dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare?	<ul style="list-style-type: none">- La domanda viene presentata allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura con modalità on line sul sito web: nullaostalavoro.interno.it- Nel periodo di tempo dal 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012
Il datore di lavoro come può dimostrare, provare che il lavoratore è presente dal 31 dicembre 2011?	La presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Che tipo di rapporto di lavoro è quello dichiarato?	Può essere: <ul style="list-style-type: none">- lavoro domestico: anche part-time non inferiore a 20 ore settimanali- tutti gli altri tipi di lavoro: solo full-time nel rispetto dei CCNL, e della retribuzione minima prevista
Quali datori di lavoro non possono presentare la dichiarazione?	<ol style="list-style-type: none">A) I datori di lavoro che, negli ultimi 5 anni, risultano condannati, con sentenza definitiva e non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per:<ul style="list-style-type: none">- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da altri Stati all'Italia e dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603bis C.P.- impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno (art. 22, co. 12 Decr. Lgs. 286/98 e succ. mod. ed int.)B) I datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi

	<p>di lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro</p> <p>C) I datori di lavoro che non raggiungono il livello minimo del reddito¹.</p>
Quali lavoratori stranieri non possono essere regolarizzati ?	<p>I lavoratori stranieri che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hanno subito un provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo (art. 13, comma 1 e 2 Decr. Lgs. 286/98 e s.m.e i.) 2) Risultino segnalati per la non ammissione nel territorio dello Stato 3) Che sono stati condannati, con sentenza definitiva e non definitiva, anche con patteggiamento per un reato grave (art. 380 c.p.p.) 4) Che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di altri Paesi di libera circolazione (U.E. o Schengen), anche a seguito di condanne con sentenza definitiva e non definitiva, anche con patteggiamento per reati gravi (art. 381 c.p.p.)²
Oltre alla dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, Il datore di lavoro deve fare qualcosa d'altro?	<ul style="list-style-type: none"> - Prima della dichiarazione, il datore di lavoro deve versare € 1000,00 (contributo forfetario non deducibile dalla dichiarazione dei redditi) per ciascun lavoratore da regolarizzare - Successivamente, deve regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro negli ultimi sei mesi (salvo periodi più ampi) a titolo retributivo, contributivo e fiscale³
Cosa succede dopo?	<p>Il SUI riceve la dichiarazione e chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alla Questura di provvedere al controllo se ci sono motivi ostativi alla regolarizzazione del cittadino straniero - Alla direzione territoriale del lavoro se il contratto proposto rispetta le leggi in tema di lavoro e se il datore di lavoro ha la capacità economica <p>Il SUI, ottenuti i suddetti pareri, convoca le parti. All'appuntamento, il SUI</p> <ol style="list-style-type: none"> a) verifica il versamento del contributo

¹ Da stabilirsi con Decreto Ministeriale in previsione per il 29/08 p.v.

² Notate come tali condanne, rispetto a quanto disponeva il testo dell'art.1-ter L. 102/2009 (precedente sanatoria) siano state spostate tra gli elementi di cui tener conto nell'ambito di una valutazione complessiva della pericolosità dello straniero, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha censurato la loro inclusione tra le cause automaticamente preclusive della scorsa regolarizzazione.

³ Modalità da stabilirsi con Decreto Ministeriale in previsione per il 29/08 p.v.

	<p>forfetario di € 1000,00, chiedendo l'esibizione dell'attestazione di pagamento e verifica la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro negli ultimi sei mesi (salvo periodi più ampi) a titolo retributivo, contributivo e fiscale, chiedendo la relativa documentazione,</p> <p>b) provvede per la stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore e per la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero</p> <p>c) provvede per la comunicazione di assunzione obbligatoria al Centro Per l'Impiego o all'I.N.P.S. in caso di lavoro domestico</p> <p>La mancata presentazione delle parti all'appuntamento, senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.</p>
<p>Quali sono i benefici per il datore di lavoro e il lavoratore ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative: <ul style="list-style-type: none"> a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale e quindi l'espulsione non è possibile, b) alle sanzioni previste dalla nuova legge. <p>La sospensione cessa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla data del 15/10/2012 se non viene presentata la dichiarazione di emersione, b) nel momento in cui vi è archiviazione del procedimento, c) nel momento in cui vi è rigetto della dichiarazione <p>Ciò non vale nel caso l'esito negativo del procedimento derivi da motivi indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi per il datore di lavoro al momento della sottoscrizione del permesso di soggiorno e per il lavoratore al momento del rilascio del permesso di soggiorno
<p>Dichiarazioni di emersione false</p>	<p>Il datore di lavoro con gli eventuali complici (anche il lavoratore) che presenta dichiarazioni o attestazioni false è punito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 <p>Se vi è contraffazione, alterazione di documenti o utilizzazione degli stessi, la pena è da 1 a sei anni di reclusione.</p> <p>Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.</p>